

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il

Ministero dell'istruzione

(di seguito denominato MI)

е

Teach for Italy - Insegnare per l'Italia

(di seguito denominato TFI-IPI)

"Per il contrasto delle disuguaglianze educative e il miglioramento delle opportunità degli studenti di scuole ad alto rischio di marginalità sociale ed abbandono scolastico"

VISTI

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, richiamando al contempo l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, e pongono a carico della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana:
- l'articolo 9 della Costituzione Italiana che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- l'articolo 33 della Costituzione Italiana che riconosce e garantisce i principi di pluralismo culturale e pluralismo scolastico;
- la legge 15 marzo 1997, n.59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'articolo 21 che ha previsto le modalità e le condizioni per il conferimento dell'autonomia scolastica alle scuole statali di ogni ordine e grado;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59/1997" che, tra l'altro, finalizza l'autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107/2015), recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che individua, tra le priorità di intervento, il miglioramento dell'offerta formativa attraverso l'innovazione digitale;
- l'articolo 1, comma 56, della suddetta legge n. 107/2015, che, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, prevede l'adozione da parte del MIUR del Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD), in sinergia con la programmazione europea e nazionale, nonché con il progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
- l'articolo 1, comma 57, della citata legge n. 107/2015, che prevede la promozione da parte delle scuole, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il MIUR, di azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti il riordino, rispettivamente, degli istituti professionali, tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- la Comunicazione del 3 marzo 2010 della Commissione Europea "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" che promuove, attraverso l'iniziativa "Agenda Digitale Europea", il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020, finalizzati a migliorare le prestazioni dell'Unione Europea nei campi dell'istruzione, della ricerca/innovazione e della società digitale;
- il documento della Commissione Europea 26 agosto 2010, concernente l'Agenda Digitale Europea, avente come principale obiettivo il raggiungimento di vantaggi socioeconomici sostenibili grazie ad un mercato digitale unico;
- la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21 marzo 2016, n. 170 (in seguito, Direttiva n. 170/2016), che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, assicurando la qualità delle iniziative formative;
- Il precedente Protocollo d'Intesa fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Teach for Italy Insegnare per l'Italia, prot. n. 60 del 6.12.2016,

PREMESSO CHE

II MI:

- opera al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito;
- promuove attività didattiche dirette a favorire l'inclusione degli studenti e a prevenire la dispersione scolastica;
- promuove e sostiene azioni dirette a favorire la più ampia e capillare diffusione dei processi di innovazione digitale in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale;
- ha promosso un'articolata pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti di apprendimento innovativi per sperimentare la trasformazione dei modelli e dell'organizzazione della didattica anche attraverso l'uso di contenuti digitali;
- cura l'attuazione delle misure dirette al potenziamento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, alla formazione del personale scolastico, nonché quelle volte a modificare gli ambienti di apprendimento anche attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica;
- considera di significativa importanza coinvolgere le scuole nelle iniziative volte a favorire l'inclusione e a prevenire la dispersione scolastica anche attraverso lo svolgimento di attività didattiche innovative.

TFI - IPI:

- è parte della rete internazionale di "Teach For All", presente in 59 paesi del mondo (di cui 20 in Europa) con l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze educative ed attrarre i migliori giovani talenti nel mondo della scuola;
- contribuisce a migliorare le opportunità educative e i risultati degli studenti contrastando le disuguaglianze date dal contesto economico, sociale e geografico di appartenenza, con l'obiettivo di contribuire ad un paese in cui tutti hanno le stesse opportunità educative e di vita;
- supporta il sistema scolastico con nuove risorse ed energie, selezionando e formando giovani talenti provenienti da diversi percorsi universitari e professionali affinché scelgano di rimanere ed investire le loro competenze nella scuola pubblica nel lungo periodo;
- offre attività di formazione didattico-pedagogica concentrata sulle diseguaglianze ed i bisogni degli studenti più svantaggiati, con un approccio innovativo al problema delle disuguaglianze di istruzione in Italia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

Per il raggiungimento degli obiettivi in premessa, il MI e TFI-IPI, sulla base delle rispettive competenze, si impegnano a:

- promuovere la diffusione di buone pratiche provenienti dalla rete internazionale di "Teach For All";
- favorire una formazione educativa innovativa e "student centered" in aree del Paese particolarmente svantaggiate;
- promuovere l'attrattività della professione dell'insegnante, nei migliori contesti universitari italiani e nei confronti di giovani laureandi e neo-laureati di alto livello professionale;
- promuovere un nuovo approccio educativo diretto a sostenere i giovani, soprattutto quelli appartenenti alle aree più svantaggiate e con alti tassi di povertà educativa del territorio nazionale, nello sviluppo del proprio progetto di vita, anche attraverso metodologie e pratiche innovative.

Art. 3

(Impegni del MI)

Il MI, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna a:

- dare comunicazione dei contenuti del presente Protocollo agli Uffici scolastici regionali, e, per il loro tramite, alle istituzioni scolastiche, alle Consulte provinciali degli studenti, al Forum nazionale delle associazioni studentesche, al Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola;
- mettere a disposizione di TFI-IPI le informazioni concordate, al fine di consentire una coordinata e piena attuazione delle iniziative derivanti dal seguente Protocollo;
- concordare con TFI-IPI i termini e le modalità di realizzazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo;
- dare massima diffusione al presente Protocollo e a tutte le iniziative che da esso deriveranno;
- favorire l'incontro, nelle iniziative derivanti dal presente Protocollo, tra studenti appartenenti a situazioni geografiche o socio-economiche differenti.

Art. 4

(Impegni di TFI-IPI)

TFI-IPI, nell'ambito delle sue competenze, si impegna a:

- concordare con il MI le informazioni necessarie al fine di consentire una coordinata e piena attuazione delle iniziative derivanti dal seguente Protocollo;
- concordare con il MI e osservare rigorosamente i termini e le modalità delle iniziative che intende realizzare in attuazione del presente Protocollo;
- assicurare al MI, nella realizzazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo, il supporto da parte dei propri referenti e dei propri partecipanti;
- dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alle iniziative realizzate in attuazione del presente Protocollo.

Art. 5

(Impegni delle Parti)

Il MI e TFI-IPI, nell'ottica della più ampia collaborazione e al fine di massimizzare gli interventi, si impegnano a:

- attivare una collaborazione fattiva per la realizzazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo;
- svolgere attività dirette a favorire la collaborazione e l'integrazione tra scuole appartenenti a contesti economico sociale differenti;
- realizzare iniziative educative dirette a favorire l'inclusione e l'integrazione tra gli studenti;

Art. 6

(Comitato Tecnico)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo, è costituito un Comitato attuativo paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti a cui potranno partecipare esperti, anche esterni, di volta in volta individuati. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 7

(Gestione e organizzazione)

Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali cura la costituzione del Comitato di cui all'art. 6, i profili gestionali e organizzativi, nonché il coordinamento e la valutazione delle attività e delle iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo.

Art. 8

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Art. 9

(Trattamento dei dati e riservatezza)

Nei casi di trattamento di dati personali per le attività oggetto del Presente Protocollo, le Parti agiranno nella piena osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

TEACH FOR ITALY - INSEGNARE PER L'ITALIA

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi

TEACH FOR ITALY
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Pastorelli